

REGIONE VENETO



PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA



PIANO AMBIENTALE PARCO LAGHETTO DEL FRASSINO



3. NORME DI ATTUAZIONE

GRUPPO DI LAVORO

DOTT. CASSOL MICHELE
DOTT. SCARIOT ALBERTO
DOTT. CESARE LASEN
DOTT. PAOLA MODENA
FABBRICA E CASANOVA ARCH. ASSOCIATI
AQUAPROGRAM s.r.l.

*DOTTORI FORESTALI ASSOCIATI
CASSOL E SCARIOT*

Via Stadio, 18 32036 Sedico (BL)
Tel/Fax 0437-852760 C.F./P.IVA 01094400254

Sedico
Febbraio 2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Gestione	3
Art. 2 Finalità	3
Art. 3 Efficacia e attuazione del Piano per il Parco	4
Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Ambientale	4
Art. 5 Coordinamento istituzionale	5
Art. 6 Elaborati del piano per il Parco	5
TITOLO II - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE.....	6
Art. 7 Classificazione del territorio	6
Art. 8 Zonizzazione funzionale	7
Art. 9 Aree limitrofe	8
TITOLO III - DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO	8
Art. 10 Norme generali di salvaguardia	8
Art. 11 Direttive per le zone di Riserva naturale regionale orientata	9
Art. 12 Direttive per la zona di Riserva naturale regionale speciale	9
Art. 13 Direttive per la zona agricola	10
Art. 14 Direttive per la zona di penetrazione	10
TITOLO IV - PRESCRIZIONI E DISCIPLINE	11
Art. 15 Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale orientata	11
Art. 16 Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale speciale	12
Art. 17 Prescrizioni e discipline per la zona agricola	14
Art. 18 Prescrizioni e discipline per le zone di penetrazione	16
Art. 19 Prescrizioni per le infrastrutture	16
TITOLO V - SISTEMI DI ATTREZZATURE.....	17
Art. 20 Azioni del Parco	17
TITOLO VI - LA GESTIONE DEL PARCO	17
Art. 21 Adempimenti	17
Art. 22 Soggetto gestore	17
Art. 23 Personale	18
Art. 24 Consulta per il parco	18
Art. 25 Comitato tecnico scientifico	18
Art. 26 Attività da affidare	18

Art. 27	Vigilanza	18
Art. 28	Sanzioni	19
Art. 29	Finanziamento del Parco	20
TITOLO VII - NORMA FINALE.....		20
Art. 30	Norma finale	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Gestione

Il "Parco del Laghetto del Frassino" è istituito dal Comune di Peschiera del Garda.

Entro 180 giorni dall'approvazione del Piano Ambientale saranno formalizzati:

- il Regolamento del Parco;
- la forma di conduzione e gestione dello stesso;
- le forme di garanzia scientifica e disciplinare per l'attuazione del Parco da prevedersi a mezzo di un comitato scientifico designato dal Comune, con la presenza di esperti per i diversi aspetti ambientali, agrari, storico-culturali, etc. (art. 25);
- il ruolo e le funzioni di eventuali enti o soggetti privati interessati a contribuire alla gestione del Parco (enti pubblici diversi, gestori di servizi, associazioni e pro-loco, Museo di Verona, GAL, Istituti di credito, etc.).

Il Comune, nei termini di cui sopra, individuerà un Soggetto gestore, dotato delle adeguate qualifiche e competenze tecnico-scientifiche.

Per la gestione è fatta salva la possibilità di avvalersi di apposita Azienda come previsto all'Art. 27 della L.R. 40/1984, ferma restando l'esigenza di gestione coordinata e coerente del Parco.

Il soggetto responsabile del Parco e dell'attuazione del Piano Ambientale sarà di seguito denominato "Soggetto gestore".

Art. 2 Finalità

Il Parco Regionale di interesse locale del Laghetto del Frassino ha lo scopo di assicurare la tutela e promuovere la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, culturale, nonché delle attività produttive tradizionali, e comunque compatibili, presenti nel territorio, così come individuato dalla specifica cartografia di Piano.

In particolare, le finalità del Parco naturale sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento e la valorizzazione delle componenti naturalistiche, rurali, storiche e paesaggistiche, considerate nella loro unitarietà;
- c) la riqualificazione e il recupero, ove possibile, delle componenti degradate o significativamente alterate;
- d) la salvaguardia delle specifiche particolarità idrologiche, geomorfologiche, floristiche, vegetazionali, faunistiche;
- e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- f) la promozione di forme di conduzione agricola compatibili con il mantenimento della biodiversità.

Considerate le caratteristiche del sito, è inoltre necessario promuovere forme di incentivazione al fine di stimolare comportamenti virtuosi nelle aree esterne.

La gestione del Parco è affidata a un Soggetto gestore individuato del comune di Peschiera del Garda.

Art. 3 Efficacia e attuazione del Piano per il Parco

Il Piano Ambientale precisa la zonizzazione del “Parco del Laghetto del Frassino”, ai sensi dell’Art. 9 della L.R. 40/1984, e le presenti Norme di Attuazione ne determinano il quadro di riferimento prescrittivo e di Indirizzo.

Il Piano Ambientale entra in vigore con l’approvazione da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell’Art. 27 della L.R. 40/1984, e i vincoli e le limitazioni da esso introdotti comportano l’automatica variazione degli strumenti urbanistici in vigore e dei relativi elaborati che continueranno ad essere applicati per le parti non in contrasto, ai sensi dell’ultimo comma dell’Art. 10, della L.R. 40/1984.

Nell’applicazione delle norme del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di difformità fra gli elaborati grafici, prevalgono le indicazioni delle tavole con previsioni di maggior dettaglio.

Il Piano ambientale ha validità di 10 anni e rimane in vigore fino all’approvazione del successivo.

Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Ambientale

Nel rispetto delle previsioni e delle priorità di intervento definite dal piano finanziario di massima (Art. 9 della L.R. 40/1984), il Piano Ambientale viene attuato dal Soggetto gestore mediante Programmi biennali di attuazione, ai sensi dell’Art. 25, della L.R. 40/1984, costituiti dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa descrittiva degli interventi da avviare nel periodo considerato, delle relative modalità e tempi di attuazione/esecuzione;
- b) documentazione cartografica inerente la descrizione e localizzazione degli interventi;
- c) eventuali norme di attuazione specifiche relative agli interventi;
- d) ricognizione della proprietà delle aree catastali interessate e previsioni espropriative o bozza delle convenzioni o disciplinari d’uso con le proprietà delle aree e/o dei beni interessati dalla realizzazione delle opere;
- e) documentazione relativa alla cessione in proprietà o in uso al Soggetto gestore di aree di particolare valore ambientale ove rispetto ad esse il Piano Ambientale non consenta lo svolgimento di attività economiche;
- f) piano finanziario con l’indicazione delle spese a carico del Gestore, degli enti e/o privati interessati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche e private che si ritiene di attivare per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione del Programma.

I Programmi biennali potranno essere attuati anche per stralci/step funzionali ed in ogni caso dovranno perseguire prioritariamente gli interventi finalizzati al risanamento della qualità delle acque.

Il Soggetto gestore del Parco realizza gli interventi previsti dai Programmi biennali direttamente, ovvero concordando e promuovendone l’attuazione congiuntamente ad altri Enti pubblici o privati, a tal fine il Programma biennale individua quali opere ed interventi vadano eventualmente realizzati attraverso gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge n. 142/1990 e dell’articolo 26 della legge n. 394/1991.

L'attuazione delle previsioni dei Programmi biennali di attuazione sarà verificata, in termini di relazione tra dati di partenza e risultati ottenuti per i diversi settori d'interesse, dal Programma di Monitoraggio previsto tra le azioni prioritarie di Attivazione del Parco.

Art. 5 Coordinamento istituzionale

In attuazione del Piano Ambientale, il Comune di Peschiera del Garda e il Soggetto gestore promuovono l'integrazione e il coordinamento delle azioni di competenza dell'Autorità di Bacino, delle autorità degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato), del Consorzio di bonifica veronese, di concerto con gli uffici statali, regionali e provinciali aventi competenza territoriale sulle aree in questione, ai fini della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai siti della rete Natura 2000, e alla manutenzione delle aree di pregio naturalistico.

Per l'attuazione dei Programmi biennali il Soggetto gestore e il comune di Peschiera del Garda perseguono gli accordi di programma con la Provincia, le Regioni Veneto e Lombardia, il Ministero dell'Ambiente, i Comuni, le autorità degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato), il Consorzio di Bonifica veronese e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge n.394/1991 e dell'articolo 27 della legge n.142/1990, per il coordinamento delle azioni di tutela e per definire, con le stesse aziende ed imprese interessate, politiche di adeguamento alle previsioni del Piano Ambientale.

Art. 6 Elaborati del piano per il Parco

Fanno parte integrante del Piano per il Parco i seguenti elaborati:

- **1.RELAZIONE GENERALE**, che riporta:
 - a) la descrizione dell'assetto urbanistico e delle modalità con cui si manifesta la presenza antropica;
 - b) la descrizione dell'assetto agricolo e forestale;
 - c) la descrizione degli assetti naturalistici;
 - d) l'individuazione e descrizione dei generatori di rischio antropico e degli elementi detrattori del paesaggio;
 - e) la definizione della vulnerabilità delle varie aree;
 - f) l'indicazione dei tempi e delle modalità di eventuale cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a Parco;
 - g) l'individuazione delle attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili;
 - h) la definizione degli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura del Soggetto gestore;
 - i) la definizione dei modi e delle forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e delle norme principali per la loro regolazione;
 - j) l'individuazione delle possibili linee per la ricerca scientifica e per la didattica;
 - k) la definizione di un programma finanziario di massima.
- **Allegati alla relazione:**
 - 1.A Schede delle azioni
 - 1.B Relazioni dettagliate dei sopralluoghi
 - 1.C Elenco delle specie floristiche
 - 1.D Documentazione fotografica

- **2. CARTOGRAFIE**, complessivamente in numero di 17 a scale varie.
 - A) CARTOGRAFIA D'ANALISI DELLO STATO DI FATTO
 - A01 Inquadramento territoriale (scala 1:25.000)
 - A02 Aree di interesse naturalistico esterne al Parco (scala 1:10.000)
 - A03 Uso primario del suolo (scala 1:5.000)
 - A04 Pianificazione vigente (scale varie)
 - A05 Carta della vegetazione (scala 1:2.000)
 - A06 Carta degli Habitat Natura 2000 (scala 1:2.000)
 - A07 Assetto ed emergenze faunistiche (scala 1:3.000)
 - A08 Sentieri, strade e sistemi di percorrenza (scala 1:5.000)
 - B) CARTOGRAFIA DI SINTESI
 - B01 Carta dei valori floristico-vegetazionali (scala 1:3.000)
 - B02 Carta dei valori faunistici (scala 1:3.000)
 - B03 Sintesi dei valori naturalistici (scala 1:3.000)
 - B04 Fattori di pressione visione territoriale (scala 1:10.000)
 - B05 Fattori di pressione visione particolareggiata del Parco (scala 1:3.000)
 - C) CARTOGRAFIA DI PROGETTO
 - C01 Vulnerabilità attuale (scala 1:3.000)
 - C02 Zonizzazione funzionale (scala 1:3.000)
 - C03 Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei percorsi guidati (scala 1:3.000)
 - C04 Carta delle azioni (scala 1:3.000)
- **3. NORME DI ATTUAZIONE**, articolate per zone, per attività, per progetti ed azioni;
- **Allegati alle Norme di attuazione:**
 - 3.A Elenchi delle specie vegetali da impiegare
 - 3.B Esemplari arborei di rilevanza paesaggistica da conservare
 - 3.C Ambiti di trasformazione – schede normative fabbricati e aree
- **4. BOZZA DI REGOLAMENTO**
- **5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**
- **6. RAPPORTO AMBIENTALE della VAS**

TITOLO II - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE

Art. 7 Classificazione del territorio

In base agli assetti naturalistici, colturali e paesaggistici del suo territorio, l'area compresa entro i confini del Parco è stata suddivisa in zone omogenee ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d'uso delle risorse, così come appare nella Tavola C.02 allegata a questo documento di norme, che suddivide il territorio nelle seguenti zone:

- a) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA (RNRO)
- b) ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE (RNRS)
- c) ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA (ZA)
- d) ZONE DI PENETRAZIONE (ZPN)

Art. 8 Zonizzazione funzionale

La zonizzazione funzionale individua le aree del Parco entro le quali si deve provvedere a specifici interventi di tutela, di valorizzazione, di mitigazione, attraverso i quali rendere possibile un insieme di usi del territorio compatibili con gli obiettivi di conservazione fissati.

Le zone individuate sono le seguenti:

A. ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE ORIENTATA

Le zone di *riserva naturale generale regionale* sono state individuate nei settori di pregio naturalistico più rilevante (habitat prossimo-naturali), inclusi i lembi che necessitano di eventuali interventi (non invasivi) di riqualificazione.

Tra tutte quelle del Parco, le aree destinate a *riserva naturale regionale orientata* contengono i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio. Nonostante le pressioni subite (e gli effetti degli agenti inquinanti che si manifestano in tempi medio-lunghi) conservano struttura e funzionalità tali da far presagire condizioni favorevoli alla conservazione degli habitat e/o specie che hanno determinato l'inclusione del sito nella Rete Natura 2000.

Nelle zone di *riserva naturale regionale orientata* sono consentite l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica.

B. ZONE DI RISERVA NATURALE REGIONALE SPECIALE

La zona di *riserva naturale regionale speciale* si colloca in un'area che manifesta uno specifico e documentato interesse archeologico, come testimoniato dalla dichiarazione UNESCO e dalle successive specifiche indagini geo-archeologiche.

Nelle zone di *riserva naturale regionale speciale*, contestualmente alla tutela della biodiversità, va perseguita tutela delle emergenze storiche, la loro eventuale valorizzazione nonché lo studio e la ricerca.

C. ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Le *zone a destinazione agricola* sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività agricole che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.

Nelle *zone a destinazione agricola* vengono promosse forme di conduzione agricola compatibili con il mantenimento della biodiversità ed è ammessa l'osservazione naturalistica.

D. ZONE DI PENETRAZIONE

Le *zone di penetrazione* sono collocate nelle zone più antropizzate del Parco. Vi saranno ammessi o potenziati i sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di

strutture basate sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità.

Art. 9 Aree limitrofe

Il Comune trasmette agli Enti territoriali l'invito a scelte di tutela ambientale e di valorizzazione naturalistica analoghe a quelle formulate in questo documento di norme, al fine di garantire quella gradualità di comportamenti di rispetto ambientale che è unica forte garanzia per il successo del Piano. Ciò è tanto più vero se si considera che si tratta di un bacino in cui si convogliano acque e residui da zone limitrofe.

In particolare si raccomanda:

- il graduale passaggio verso l'esterno dei regimi di tutela stabiliti per il Parco, al fine di rendere comparabili le condizioni di valore in siti in cui il confine divida situazioni sostanzialmente equivalenti;
- di fare divieto di localizzare impianti e attività inquinanti e a rischio nelle aree prossime al Parco; tra queste le discariche, i depositi e gli impianti produttivi a elevato impatto ambientale, le attività rumorose o che producano nocive emissioni di polveri o di gas;
- di organizzare la rete viaria e il sistema dei parcheggi in modo tale da rendere equilibrati i flussi turistici, in sintonia con la vulnerabilità stimata e accertata dal Piano;
- di promuovere la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra l'interno del Parco e le altre aree naturali o prossimo-naturali esterne ad esso.

TITOLO III - DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO

Art. 10 Norme generali di salvaguardia

Su tutta l'area del Parco non sono ammesse le seguenti attività:

- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- l'apertura e la coltivazione di cave;
- la realizzazione di attività che producano dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- qualsiasi attingimento delle acque da tutta la rete idrografica. Entro il 31.12.2019 giorni i soggetti interessati dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalla presente norma; i provvedimenti autorizzativi eventualmente in essere decadranno a far data dal 01.01.2020
- l'utilizzo di apparecchiature per la produzione di suoni all'esterno degli edifici o anche all'interno ove queste producano suoni molesti;
- l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
- l'esercizio della pesca con esclusione degli interventi finalizzati alla selezione, solo se autorizzate dal Soggetto gestore;
- l'esercizio dell'attività venatoria;
- qualunque intervento non autorizzato a carico degli esemplari arborei di interesse paesaggistico di cui all'allegato alle presenti Norme (allegato 3.C).

Art. 11 Direttive per le zone di Riserva naturale regionale orientata

Le riserve naturali sono le zone del territorio del Parco a maggiore vocazione naturalistica e che rappresentano il cuore e la ragione d'essere del Parco stesso.

Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione prossimo-naturale da conservare o in stato di parziale degrado, ma con possibilità evolutive, o di ripristino verso equilibri funzionali che rispondono ai requisiti delle normative comunitarie.

In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

Nelle zone a riserva naturale regionale generale il Piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.

Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo gli effetti negativi a carico degli assetti ecologici e paesaggistici presenti.

L'accesso al pubblico è consentito lungo i percorsi individuati e segnalati. L'accesso motorizzato è vietato, salvo che per interventi di manutenzione a fini naturalistici per le necessità dei proprietari della zona, per l'accesso ai fondi agricoli, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già esistenti nell'area.

In tali ambiti non è consentita la coltivazione ed è vietata l'edificazione, con la sola eccezione dei percorsi e delle postazioni didattiche e d'avvistamento per la fauna, da realizzarsi mediante l'impiego prevalente di materiali naturali e comunque non sintetici, con adeguate mascherature per l'inserimento ambientale e la quiete della fauna, in posizione sollevata dal suolo, con il piano di calpestio superiore alla quota massima di esondazione e realizzati con modalità facilmente reversibili.

Art. 12 Direttive per la zona di Riserva naturale regionale speciale

Le zone di riserva naturale speciale corrispondono alla zona interessata dagli insediamenti palafitticoli e alle aree immediatamente limitrofe.

Tale zona riveste particolare significato ai fini della tutela ambientale, sia in virtù della presenza documentata del sito palafitticolo e delle sue pertinenze, sia in quanto "fascia filtro" fra l'insediamento alberghiero e gli habitat di particolare pregio e vulnerabilità dell'area protetta.

Considerata la specificità e interesse del sito, sono favorite le attività di indagine archeologica e di eventuale valorizzazione, anche a fini didattici, delle peculiarità del luogo.

Nella Zona di riserva naturale regionale speciale sono consentite installazioni volte alla valorizzazione della risorsa storico-archeologica a fini didattici e culturali, dalla semplice posa di pannelli informativi fino alla ricostruzione verosimile di porzioni dell'abitato palafitticolo; ogni intervento è subordinato a progetto specifico da redigere sotto la supervisione della competente Soprintendenza archeologica.

Art. 13 Direttive per la zona agricola

Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole.

Al loro interno sono promosse e incentivate forme di agricoltura compatibili con il mantenimento e/o con il ripristino di livelli adeguati di biodiversità;

Il Soggetto gestore promuove iniziative di divulgazione delle buone pratiche agricole, per lo sviluppo di colture e di attività legate al mondo rurale in grado sia di valorizzare l'area naturalistica sia di garantire un reddito adeguato agli operatori agricoli. In particolare, dovranno essere incentivati processi produttivi ecocompatibili, da considerarsi, oltre che efficaci ai fini ecologici, come fattori di promozione delle produzioni locali.

Più in particolare, nelle zone agricole si dovrà favorire l'adozione di metodi di produzione biologici o, qualora non sussistano le condizioni, l'agricoltura integrata, in modo da ridurre sensibilmente il rilascio di nutrienti e, soprattutto, di fitofarmaci nell'ambiente.

L'accesso al pubblico è consentito lungo i percorsi individuati e segnalati. L'accesso motorizzato è vietato, salvo che per interventi di manutenzione a fini naturalistici per le necessità dei proprietari della zona, per l'accesso ai fondi agricoli e la loro lavorazione, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già esistenti nell'area.

Art. 14 Direttive per la zona di penetrazione

Le zone di penetrazione sono caratterizzate dalla presenza di ambiti urbanizzati con bassi livelli di interesse naturalistico.

Sono altresì comprese le aree necessarie ad ospitare infrastrutture funzionali alla fruizione del Parco.

Nelle zone di penetrazione è ammessa la presenza antropica, anche stabile, che non deve comportare forme di impatto naturalistico sul Parco e sugli elementi che lo compongono, con particolare riferimento all'emissione di rumori molesti e di illuminazione non consona alle esigenze di tutela ambientale.

TITOLO IV - PRESCRIZIONI E DISCIPLINE

Art. 15 Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale orientata

Nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:

- l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- l'uso di fuochi all'aperto;
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- le recinzioni;
- l'apertura di nuove strade;
- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano, descritte nella Relazione generale: tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure da terzi esplicitamente autorizzati dal Soggetto gestore stesso. Per gli edifici e i manufatti esistenti gli interventi sono disciplinati da apposite norme riportate sulle schede particolareggiate, allegate al Piano (Allegato 3.D);
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni pubbliche o private espositive, teatrali, musicali, ludiche o sportive;
- effettuare movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica, la realizzazione delle azioni di Piano;
- l'accesso con imbarcazioni di ogni tipo, con motore e non, se non per motivi di servizio o di ricerca scientifica, previa autorizzazione del Soggetto gestore;
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- l'uso di diserbanti chimici di sintesi;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- introdurre cani e/o altri animali;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale;
- l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione del Soggetto gestore;
- effettuare il taglio di piante arboree, comprese quelle schiantate, a terra, ecc., se non autorizzato dal Soggetto gestore, il quale può altresì autorizzare la potature nelle zone a contatto con le aree agricole;
- la trasformazione d'uso del suolo dei terreni;

- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il Soggetto gestore;
- effettuare interventi di piantagione all'interno dell'area ad eccezione di quanto previsto dal Piano, finalizzato al miglioramento del biotopo ed al ripristino/mantenimento degli equilibri naturali;
- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 3.A;
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore.

Il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile mediante lo sfalcio meccanico; le operazioni di dragaggio nei canali artificiali devono essere effettuate con rotazione pluriennale. Sono invece consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idraulica, per lo scolo delle acque. Il tutto, previa autorizzazione del Soggetto gestore.

Lo sfalcio di cariceti e dei canneti potrà essere effettuato nel periodo autunnale e/o invernale e non dovrà essere coinvolta più di 1/3 annuo dell'area complessiva prevista dall'azione, secondo le indicazioni riportate nel Regolamento.

L'accesso ai visitatori nella zona di Riserva Naturale Orientata è consentito solo attraverso i percorsi indicati nella tavola di progetto (Tavola C.03 "*Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei percorsi guidati*"); è quindi vietato introdursi in essa da altri luoghi. Dagli ingressi secondari possono accedere liberamente all'area di riserva solo il personale addetto alla vigilanza e alla gestione, soggetti debitamente autorizzati dal Soggetto gestore, nonché i mezzi meccanici per gli interventi di manutenzione.

Nell'area in oggetto i visitatori devono servirsi degli appositi sentieri pedonali; è assolutamente vietato uscire dal percorso individuato dalla segnaletica.

È consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento e gli interventi consentiti in regime di salvaguardia.

Art. 16 Prescrizioni e discipline per la zona di Riserva naturale regionale speciale

Nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:

- l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- l'uso di fuochi all'aperto;
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- le recinzioni;
- l'apertura di nuove strade;

- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni pubbliche o private espositive, teatrali, musicali, ludiche o sportive;
- effettuare movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, ad esclusione di quelli diretti specificatamente ad indagini archeologiche;
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata, salvo quelli eventualmente necessari allo svolgimento di attività di ricerca archeologica;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica, la realizzazione delle azioni di Piano;
- l'accesso con imbarcazioni di ogni tipo, con motore e non, se non per motivi di servizio o di ricerca scientifica, previa autorizzazione del Soggetto gestore;
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- l'uso di diserbanti chimici di sintesi;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- introdurre cani e/o altri animali;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale;
- effettuare il taglio di piante arboree, comprese quelle schiantate, a terra, ecc., se non autorizzato dal Soggetto gestore;
- la trasformazione d'uso del suolo dei terreni;
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità archeologiche, geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi legati alla manutenzione dei prati e per fini di studio regolamentati da apposita convenzione il Soggetto gestore;
- effettuare interventi di piantagione all'interno dell'area, ad eccezione di quanto previsto dal Piano, finalizzato al miglioramento del biotopo ed al ripristino/mantenimento degli equilibri naturali;
- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 3.A;
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore.

È consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento e gli interventi consentiti in regime di salvaguardia.

Art. 17 Prescrizioni e discipline per la zona agricola

I terreni agricoli devono essere condotti nel rispetto dei criteri dell'agricoltura ecocompatibile. In particolare, i conduttori devono rispettare le dosi massime di concimi e di fitofarmaci, previste dal Disciplinare di produzione integrata, approvato dalla Regione del Veneto, o di produzione biologica, in applicazione dei regg. CEE n. 834/2007 e n. 889/2008.

Valgono inoltre i dettami di cui al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/2014), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Valgono inoltre i dettami del Decreto interministeriale 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".

Nella zona agricola non sono consentiti:

- l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti a eccezione di quelle al servizio dell'attività rurale;
- i movimenti di terra ad eccezione di quelli superficiali necessari per la normale conduzione agricola dei terreni, senza in ogni caso asportazione o riporto di terreni esterni all'area direttamente oggetto di intervento;
- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano, descritte nella Relazione generale: tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure da terzi esplicitamente autorizzati dal Soggetto gestore stesso. Per gli edifici e i manufatti esistenti gli interventi sono disciplinati da apposite norme riportate sulle schede particolareggiate, allegate al Piano (Allegato 3.D);
- costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde formate da elementi di specie elencate nell'allegato 3.A;
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni ludiche o sportive, effettuare il campeggio;
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività agricole, di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la realizzazione delle azioni di piano;
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- l'uso di diserbanti chimici di sintesi;

- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla fauna locale;
- la potatura e lo sfalcio nei siti di nidificazione identificati, durante il periodo della riproduzione;
- effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dal Soggetto gestore;
- la riduzione a coltura dei terreni boschivi e dei pioppeti;
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il Soggetto gestore;
- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate nell'allegato 3.A;
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore;
- lo stoccaggio di letame e la realizzazione di concimaie;
- spargere liquami zootecnici e fanghi di depurazione.

Nel rispetto comunque di quanto sopra riportato, i terreni agricoli devono essere condotti nel rispetto dei criteri dell'agricoltura ecocompatibile. In particolare, i conduttori devono rispettare le dosi massime di concimi e di fitofarmaci, previste dal Disciplinare di produzione integrata, approvato dalla Regione del Veneto, o di produzione biologica, in applicazione dei regg. CEE n. 834/2007 e n. 889/2008; valgono inoltre i dettami di cui al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/2014), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; valgono infine i dettami del Decreto interministeriale 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette"

I prati da sfalcio possono essere interessati da un minimo di due a un massimo di tre sfalci annui e il foraggio dovrà essere essiccato in loco e raccolto. Dovranno essere lasciate delle fasce, della larghezza minima di 3 metri, da non sottoporre allo sfalcio, per una superficie pari al 10% dell'area di intervento. Dette fasce dovranno essere falciate entro la fine dell'inverno. Le aree di prato, dove entrano in contatto con vegetazione igrofila (magnocariceti, canneti etc.) o altra vegetazione sensibile, andranno preliminarmente picchettate da esperti botanici.

Il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile mediante lo sfalcio meccanico; le operazioni di dragaggio nei canali artificiali devono essere effettuate con rotazione pluriennale. Sono invece consentiti gli interventi

relativi alle opere di difesa, per l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto, previa autorizzazione del Soggetto gestore.

È consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante.

È consentita l'apertura di sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.

Al margine dei campi e dei vigneti, a contatto con la rete idrografica, le siepi, i boschetti, ecc. andranno rilasciate delle fasce tampone inerbite, per una ampiezza indicativa di 2-5 metri dal bordo di scoline e fossi confinanti con terreni agricoli coltivati; tali fasce vanno tagliate almeno una volta all'anno, al di fuori della stagione vegetativa.

Art. 18 Prescrizioni e discipline per le zone di penetrazione

È ammessa la realizzazione di un parcheggio, nell'area indicata nella cartografia di progetto C.03 "Sistema delle infrastrutture di servizio, delle strutture di informazione e dei percorsi guidati", secondo le indicazioni riportate nel Regolamento.

Per gli edifici esistenti gli interventi sono disciplinati da apposite norme riportate sulle schede particolareggiate, allegate al Piano (Allegato 3.D).

Ogni intervento edilizio è subordinato all'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.

Art. 19 Prescrizioni per le infrastrutture

Per la tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e dei sistemi da esse edificati, sul territorio del Parco non sono ammessi:

- l'installazione di tralicci, di linee elettriche aeree e delle relative cabine di trasformazione;
- la posa in opera di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi quelli funzionali alla vigilanza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili diverse alternative;
- i movimenti di terreno e scavi capaci di alterare la forma del territorio e la qualità dell'ambiente.

Sono ammessi, previa autorizzazione del Soggetto gestore:

- gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti;
- gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;
- i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione, coi relativi movimenti di terra, di strade, di impianti, reti elettriche e telefoniche e di sentieri;
- gli sbancamenti necessari al miglioramento di strade di servizio all'attività agricola;
- i movimenti di terra e scavi connessi alla realizzazione, al recupero, al restauro e al miglioramento degli edifici;
- gli interventi associati all'arredo delle aree attrezzate per la sosta e per il ristoro;

- gli scavi per l'interramento di opere di derivazione di acquedotti, di linee elettriche o di scarichi sul suolo, e quanto altro sia previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di manutenzione e di tutela delle sorgenti e delle opere di presa.

TITOLO V - SISTEMI DI ATTREZZATURE

Art. 20 Azioni del Parco

Il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare occasioni di riqualificazione e valorizzazione naturalistica e di cultura naturalistica. Rientrano nel novero delle azioni del Parco:

- le azione per la gestione della vegetazione igrofila;
- le azione per la gestione faunistica;
- le azione per la gestione delle acque del lago;
- la ricerca, il monitoraggio e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti;
- l'informazione, la formazione, l'educazione e la didattica;
- l'escursionismo e la ricreazione;
- le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio.

Il Parco provvederà a stabilire, per ciascuna delle su indicate azioni e fermi restando gli obiettivi trasmessi dalla relazione di Piano, le priorità nello sviluppo degli interventi e la dimensione dei contributi che il Parco destinerà alla loro realizzazione.

TITOLO VI - LA GESTIONE DEL PARCO

Art. 21 Adempimenti

Per gli adempimenti relativi alle gestione del Parco naturale il Comune di Peschiera del Garda assolve ai seguenti compiti:

- a) adotta un Regolamento per la gestione del Parco naturale;
- b) provvede all'elaborazione di programmi di gestione biennali;
- c) propone le varianti al Piano ambientale;
- d) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;
- e) designa un Soggetto gestore del Parco;
- f) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;
- g) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;
- h) delibera su ogni atto che rientri nelle finalità della presente normativa.

Art. 22 Soggetto gestore

Il Soggetto gestore è individuato dal Comune di Peschiera del Garda

La sua durata in carica corrisponde al mandato amministrativo

Art. 23 Personale

Per le necessità della gestione del Parco il Comune di Peschiera del Garda opera attraverso il Soggetto gestore che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale esterno o dell'apporto collaborativo di Associazioni di volontariato.

Art. 24 Consulta per il parco

La consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista dei programmi di attività da svolgere.

Gli organismi partecipanti alla Consulta per il Parco sono individuati dal Comune, sentito il Soggetto gestore, fra gli Enti, le istituzioni e le associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale.

La consulta è convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 25 Comitato tecnico scientifico

Il comitato tecnico scientifico è la struttura idonea a supportare il Comune nelle decisioni da assumere rispetto agli interventi e/o alle iniziative che si devono attuare all'interno del Parco.

Promuove inoltre ricerche e valuta le proposte di ricerca pervenute al Soggetto gestore stabilendo, quando si verificano sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune a cui attenersi.

Il comitato tecnico scientifico è composto, oltre che dal rappresentante del Comune, da quattro membri, scelti dal comune stesso in virtù delle specifiche competenze in discipline naturalistiche.

Il comitato è convocato e presieduto almeno due volte all'anno dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 26 Attività da affidare

Per il conseguimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio il Parco coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente. Sotto il controllo degli organi e del personale di sorveglianza del Parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, può avvalersi inoltre delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

Art. 27 Vigilanza

Il Soggetto gestore vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione delle presenti Norme e di ogni altra disposizione conseguente.

Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può anche essere utilizzato, mediante accordi, personale del Comune di Peschiera del Garda, dell'Amministrazione provinciale nonché delle strutture tecniche regionali e dei Carabinieri forestali. Può inoltre essere utilizzato,

mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

Art. 28 Sanzioni

Circa la vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, delle presenti Norme e del Regolamento del Parco, l'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni, si applica quanto segue:

- a) Il Soggetto gestore adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni;
- b) Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 689/ 1981;
- c) Nei casi in cui l'infrazione abbia provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- d) Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente;
- e) Il Soggetto gestore redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate;
- f) Fatte salve specifiche sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché, delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino;
- g) nei seguenti casi particolari, le sanzioni amministrative pecuniarie sono inoltre così determinate:
 - da € 200,00 a € 2.000,00 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
 - da € 500,00 a € 2.500,00 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
 - da € 500,00 a € 20.000,00 per le attività edilizie compiute in violazione delle norme o del Regolamento del Parco;
 - da € 2.000,00 a € 20.000,00 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché, per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;
 - da € 15.000 a € 90.000 per l'emungimento non autorizzato delle acque del lago in violazione a quanto stabilito all'art. 10 delle presenti norme.
- h) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al Comune di Peschiera del Garda;
- i) Le sanzioni sono comminate dal sindaco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore, saranno confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

Art. 29 Finanziamento del Parco

Il Comune di Peschiera del Garda provvede alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse proprie, mediante:

- a) trasferimenti della Regione;
- b) contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
- d) proventi delle sanzioni.

Il Comune istituisce all'interno del proprio bilancio un apposito capitolo per la gestione del Parco.

TITOLO VII - NORMA FINALE

Art. 30 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Attuazione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 16 agosto 1984 n. 40.